

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori LOPS, CASCIA, MARGHERITI, CASADEI
LUCCHI, TRIPODI, SCIVOLETTO, CONSOLI, PETRARA e CARDINALE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1988

Nuova normativa per il commercio delle paste alimentari

ONOREVOLI SENATORI.— Dopo l'approvazione della legge 4 luglio 1967, n. 580, che disciplina (articoli 29-35) la fabbricazione in Italia di pasta alimentare, secca e fresca, da produrre esclusivamente con grano duro (semola o semolata), il nostro prodotto ha conquistato prestigio, ha affermato la qualità, ha conquistato un mercato notevole non solo all'interno, ma anche all'estero.

Una grave difficoltà è sopravvenuta con la sentenza della Corte di giustizia della CEE in data 14 luglio 1988 che ha contestato al nostro paese il disposto della legge n. 580 del 4 luglio 1967 e, pur riconoscendo che la pasta di grano duro prodotto in Italia è di qualità superiore alle altre, ha mantenuto fermo il principio che tutte le merci prodotte legalmente in uno

Stato membro della CEE, devono poter circolare liberamente in tutti gli Stati della Comunità europea, quindi anche la pasta fabbricata con grano tenero.

La Corte di giustizia non ha accolto le fondate argomentazioni in difesa della nostra normativa, rivolte non a limitare i commerci ma a valorizzare la qualità del prodotto e l'agricoltura meridionale.

La sentenza danneggia quindi una nostra importante produzione industriale e i coltivatori, già penalizzati dalla supertassa sui cereali.

Da queste considerazioni scaturisce la necessità e l'urgenza di una nuova normativa che vada oltre le direttive comunitarie sulla etichettatura e che, anche in vista del mercato unico del 1992, riesca a valorizzare la nostra

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

produzione di pasta alimentare fabbricata con grano duro, istituendo obbligatoriamente un marchio di qualità con la specifica denominazione di «pasta di grano duro».

Il presente disegno di legge con l'articolo 1 stabilisce che per la pasta di grano duro prodotta in Italia con le caratteristiche fissate dalla legge n. 580 del 1967 è istituito un marchio di qualità obbligatoriamente apposto sulle confezioni.

Lo stesso articolo 1 e l'articolo 2 disciplinano le procedure e l'applicazione del marchio.

L'articolo 3 invece prescrive che qualsiasi tipo di pasta posta in commercio potrà esserlo in confezioni munite di etichetta contenente le notizie principali sugli ingredienti usati, sul tipo di grano impiegato e sulla sua provenienza.

Con la normativa proposta il consumatore riceverà le necessarie informazioni e la pasta di qualità la dovuta valorizzazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Per la pasta di grano duro prodotta in Italia con le caratteristiche stabilite dall'articolo 29 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è istituito un marchio di qualità obbligatoriamente apposto sulle confezioni.

2. Con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplina, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione e l'uso del marchio di qualità di cui al comma 1, sentite le organizzazioni professionali dei produttori agricoli, l'Associazione degli industriali pastai e le organizzazioni sindacali del settore.

Art. 2.

1. Il marchio di qualità deve essere ben visibile sugli imballaggi e sulle confezioni in modo da non essere coperto da figure o indicazioni diverse e da non confondersi con esse.

Art. 3.

1. La immissione in commercio di qualsiasi tipo di pasta è consentita nel rispetto del primo e secondo comma dell'articolo 35 della legge 4 luglio 1967, n. 580. L'etichetta deve contenere anche:

a) il tipo di prodotto, gli ingredienti e gli additivi riferiti al peso della confezione;

b) se si tratta di pasta prodotta esclusivamente con grano duro oppure con l'impiego di miscela di grano tenero o altro prodotto sostitutivo;

c) luogo e data di fabbricazione nonché la data di scadenza;

d) luogo di origine e provenienza dei grani impiegati.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.